

ACCADEMIA DEI ROZZI

CAPITOLI



CAPITOLI

INDICE

CAPITOLO I	ORIGINE, INSEGNA E SCOPI DELL'ACCADEMIA	
	Art. 1 - <i>Origine, denominazione, sede</i> —————	pag. 7
	Art. 2 - <i>Insegna</i> —————	» 7
	Art. 3 - <i>Scopi</i> —————	» 7
 CAPITOLO II	 COMPOSIZIONE DELL'ACCADEMIA	
	Art. 4 - <i>Categorie</i> —————	» 8
	Art. 5 - <i>Qualifiche</i> —————	» 8
	Art. 6 - <i>Votazioni</i> —————	» 9
	Art. 7 - <i>Requisiti, revoca, decadenza</i> —————	» 10
	Art. 8 - <i>Tasse ed esenzioni</i> —————	» 11
 CAPITOLO III	 ORGANI ACCADEMICI E LORO ATTRIBUZIONI	
	Art. 9 - <i>Organi Accademici</i> —————	» 12
	Art. 10 - <i>Corpo Accademico, attribuzioni</i> —————	» 12
	Art. 11 - Collegio degli Officiali, attribuzioni —————	» 14
	Art. 12 - Arcirozzo, funzioni —————	» 16
	Art. 13 - Vicario, Consiglieri, compiti —————	» 16
	Art. 14 - Conservatore della legge, compiti —————	» 17
	Art. 15 - Provveditore, compiti —————	» 17
	Art. 16 - Bilanciere, compiti —————	» 17
	Art. 17 - Tesoriere, compiti —————	» 17
	Art. 18 - Cancellieri, compiti —————	» 18
	Art. 19 - Incarichi particolari —————	» 18
	Art. 20 - Assenze —————	» 18
	Art. 21 - Commissione straordinaria —————	» 18
	Art. 22 - Cariche, durata, rinnovo —————	» 19
	Art. 23 - Collegio degli Officiali, elezioni —————	» 20
	Art. 24 - Componenti del Collegio degli Officiali, sostituzione —————	» 21
	Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti, compiti —————	» 21
	Art. 26 - Collegio Proviviri, compiti —————	» 22

CAPITOLO IV	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 27 - <i>Corpo Accademico, convocazione, validità</i> -----	» 23
	Art. 28 - <i>Collegio degli Officiali, convocazione, validità</i> -----	» 24
	Art. 29 - <i>Assemblee, votazioni, validità</i> -----	» 24
	Art. 30 - <i>Riforme istituzionali, modalità</i> -----	» 24
 CAPITOLO V	 AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO	
	Art. 31 - <i>Decorrenza dell'anno accademico e dell'anno finanziario</i> -----	» 26
	Art. 32 - <i>Archivio</i> -----	» 26
	Art. 33 - <i>Inventario</i> -----	» 26
	Art. 34 - <i>Cassa</i> -----	» 26
 CAPITOLO VI	 TEATRO	
	Art. 35-----	» 27
 CAPITOLO VII	 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
	Art. 36 - <i>Accademia, scioglimento</i> -----	» 27
	Art. 37 - <i>Destinazione patrimonio</i> -----	» 29

CAPITOLO I

ORIGINE, INSEGNA E SCOPI DELL'ACCADEMIA

Art. 1

(Origine, denominazione, sede)

Sotto la protezione del Santo Giovanni Battista, dall'umile ed onorata Congrega dei Rozzi, sorta circa l'anno 1500 per l'amicizia di dodici Virtuosi fondatori, ebbe principio ed origine in Siena la gloriosa Accademia che, accresciuta e perpetuata nei secoli dallo zelo dei congregati e dal favore dei cittadini, porta oggi il titolo di Accademia dei Rozzi.

L'Accademia dei Rozzi ha sede in Siena, via di Città n.36, nei locali attualmente destinati a tale scopo, denominati "Stanze Accademiche."

Art. 2

(Insegna)

L'Accademia ha per Impresa una suvera secca con quattro rami principali elevati e due cascanti e con al fusto avvolto un breve, nel quale sta il motto: "Chi qui soggiorna acquista quel che perde"; dalle radici sorge un polloncello verde e vivente.

Art. 3

(Scopi)

L'Accademia cura gli studi relativi alle umane lettere, alle storiche discipline e alle arti, perpetuando le sue antiche e fiorenti tradizioni, anche in quanto concernenti il Teatro. Procura, inoltre, ai propri consociati l'ambiente migliore per amichevoli conversazioni e sane ricreazioni.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DELL'ACCADEMIA

Art. 4 (Categorie)

L'Accademia è costituita dai Rozzi Accademici, a ciascuno dei quali, per antica tradizione, è attribuito l'appellativo di Virtuosissimo. Essi costituiscono il Corpo deliberante dell'Accademia stessa.

Sono previste altresì una categoria di Soci Ammessi e una categoria di Soci Aggregati, la cui ammissione è disciplinata dal Regolamento. A ciascuno di essi è attribuito l'appellativo di Virtuoso.

Il numero dei Rozzi Accademici è indeterminato tra un minimo di 1/6 e un massimo di 1/5 dei Rozzi iscritti al Ruolo generale dei consociati.

Art. 5 (Qualifiche)

Su proposta scritta di almeno sei Accademici, o su proposta deliberata dal Collegio degli Officiali, possono essere nominati Accademici, con le modalità di cui all'art.6, i Rozzi ammessi che possano dare un concreto e fattivo contributo all'attività dell'Accademia.

Su richiesta scritta e motivata di almeno trenta Rozzi Accademici, o anche di un minor numero, purché non inferiore a 1/5 degli iscritti al ruolo con tale qualifica, oppure su proposta del Collegio degli Officiali, può essere conferita la

qualifica di Benemerito ai Rozzi Accademici che si siano resi meritevoli nei confronti dell'Accademia. Tale qualifica spetta di diritto agli Accademici che abbiano raggiunto un'anzianità di nomina di almeno otto lustri.

Su richiesta scritta e motivata di almeno trenta Rozzi Accademici, o anche di un minor numero, purché non inferiore a 1/5 degli iscritti al ruolo con tale qualifica, oppure su proposta del Collegio degli Officiali, può essere conferita la qualifica di Rozzo Accademico Onorario a eminenti personalità delle lettere, delle arti e delle scienze, nonché a coloro che abbiano ben meritato della Patria, della Città di Siena e dell'Accademia.

Art. 6 (Votazioni)

Le nomine a Rozzo Accademico, di qualsiasi qualifica, sono deliberate dal Corpo Accademico con la partecipazione di almeno i due quinti degli Accademici risultanti dal Ruolo al giorno in cui verrà posta in votazione la singola nomina.

Risulteranno nominati coloro che avranno riportato non meno di due terzi di voti favorevoli sul complessivo numero dei votanti. Il Collegio degli Officiali dichiarerà con propria deliberazione la qualifica di Benemerito di diritto, previa verifica dell'esistenza del presupposto indicato al secondo comma, ultimo periodo, dell'articolo precedente.

In deroga al disposto del precedente primo comma, è data facoltà al Collegio degli Officiali di nominare eccezionalmente, con delibera motivata, per ciascun periodo di mandato quadriennale di ogni Arcirozzo, un numero di Rozzi Accademici

non superiore a sei, ma con il limite di due per ciascuno dei primi tre anni del mandato. Questi dovranno essere scelti tra i Soci Ammessi: che appartengano a questa categoria da almeno un lustro; che abbiano frequentato l'Accademia, ne conoscano le tradizioni e le finalità e che, per competenza, esperienza e disponibilità, possano apportare all'Accademia stessa un concreto e fattivo contributo. Non possono essere nominati dal Collegio degli Officiali coloro che, nei due anni precedenti, siano già stati proposti per la nomina a Rozzi Accademici e non abbiano riportato l'approvazione del Corpo Accademico.

La facoltà come sopra concessa non può essere esercitata nell'ultimo anno di ciascun mandato dell'Arcirozzo.

Art. 7 (Requisiti, revoca, decadenza)

Non possono essere nominati Rozzi, di qualsiasi qualifica, coloro che non abbiano godimento dei diritti politici.

La nomina può essere revocata nei confronti di coloro che abbiano violato la legge dell'onore o abbiano leso gravemente il decoro o la fama dell'Accademia, così come nei confronti di coloro che abbiano subito condanne non previste nel successivo quarto comma.

La revoca deve essere deliberata dal Corpo Accademico nei confronti dei Rozzi Ammessi e dei Rozzi Accademici e dal Collegio degli Officiali nei confronti dei Rozzi Aggregati, con le stesse maggioranze previste per la nomina a Rozzo della categoria corrispondente.

Incorrono nella decadenza automatica, da dichiararsi dal

Collegio degli Officiali, i Rozzi nei confronti dei quali sia stata accertata, con le modalità previste dal Regolamento, la morosità nel pagamento delle quote sociali, ovvero sia stata pronunciata sentenza definitiva di fallimento, d'interdizione o di condanna per un delitto non colposo che comporti, in concreto, l'irrogazione di una pena detentiva, anche patteggiata, superiore ad un anno. Peraltro, lo stesso Collegio degli Officiali, ove accerti per le predette ipotesi l'esistenza di una sentenza, anche non definitiva, potrà emettere provvedimento di sospensione dei Rozzi, e loro familiari, dalla frequenza dell'Accademia, con le modalità previste dal Regolamento.

I Rozzi, qualunque sia la loro qualifica, sono impegnati ad accettare ed osservare i provvedimenti adottati dagli organi dell'Accademia. Tali provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei loro confronti e ogni azione tendente ad eludere tale impegno è già di per sé motivo di preclusione alla permanenza nell'ambito accademico.

Art. 8 (Tasse ed esenzioni)

L'entità delle tasse di ammissione e di frequenza da corrispondersi dai Rozzi Accademici e dai Rozzi Ammessi ed Aggregati è stabilita dal Corpo Accademico.

Sono esonerati dall'obbligo del pagamento delle tasse di ammissione e di frequenza i Rozzi Accademici Onorari e Benemeriti.

CAPITOLO III

ORGANI ACCADEMICI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9

(Organi Accademici)

Sono organi dell'Accademia:

- a) il Corpo Accademico, del quale fanno parte tutti i Rozzi Accademici, compresi pertanto anche i Benemeriti e gli Onorari;
- b) il Collegio degli Officiali, composto dall'Arcirozzo, dal Vicario, da due Consiglieri, dal Conservatore della Legge, dal Provveditore, dal Bilanciere, dal Tesoriere e da due Cancellieri;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- d) il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Tutti i membri del Collegio degli Officiali, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri devono appartenere alla Categoria dei Rozzi Accademici.

Art. 10

(Corpo Accademico, attribuzioni)

Il Corpo Accademico approva gli annui bilanci preventivi e consuntivi ed ogni spesa non prevista nei bilanci o eccedente il relativo stanziamento.

Inoltre, delibera circa:

- a) l'organico del personale effettivo;

- b) l'accettazione di lasciti e donazioni soggetti a pesi o condizioni e il compimento di ogni atto che comporti, o possa comportare, una variazione nella consistenza del patrimonio immobiliare, mobiliare e culturale dell'Accademia. In particolare, delibera circa: l'acquisto e l'alienazione di beni immobili di qualunque natura; l'alienazione di tutti i beni mobili che rivestano pregio artistico, storico o culturale, tali risultanti dall'inventario; la costituzione, la modifica e l'estinzione di qualunque altro diritto reale; la richiesta di prestiti e affidamenti; la concessione di garanzie di qualunque tipo; le locazioni ultranovennali;
- c) la promozione di azioni giudiziarie e la resistenza a quelle promosse da terzi;
- d) la nomina dei Rozzi Accademici e dei Rozzi Ammessi, fatta salva la deroga di cui al precedente articolo 6, ultimo comma;
- e) l'ammontare delle tasse accademiche;
- f) la revoca dei Rozzi nei casi previsti dal comma secondo dell'Art. 7, con le modalità ivi stabilite;
- g) l'accoglimento o meno delle dimissioni presentate dagli Accademici, dai componenti del Collegio degli Officiali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- h) le modificazioni dei presenti Capitoli, con le modalità di cui al successivo Art. 30;
- i) l'adozione e la modifica dei Regolamenti interni, che disciplinano il funzionamento dell'Accademia;

- j) le linee programmatiche dell'attività accademica e del teatro, nonché la linea editoriale delle pubblicazioni dell'Accademia, proposte anno per anno dal Collegio degli Officiali;
- k) la designazione dell'Arcirozzo e del Vicario; la nomina degli altri componenti del Collegio degli Officiali; la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- l) la decadenza del Collegio degli Officiali nel suo complesso per la mancata approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'ipotesi di impossibilità di funzionamento, prevista dal successivo art.21;
- m) l'eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Collegio degli Officiali o anche di un singolo Officiale. Tale mozione, per essere posta all'ordine del giorno, deve essere presentata in forma scritta e motivata da almeno 1/5 dei Rozzi Accademici. L'Assemblea dovrà essere costituita con la presenza di almeno la metà di tutti gli Accademici e la delibera relativa dovrà riportare il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Art. 11 (Collegio degli Officiali, attribuzioni)

Appartiene al Collegio degli Officiali:

- a) vegliare sul regolare funzionamento di tutti i servizi dell'Accademia, in conformità alle norme statutarie e regolamentari vigenti, e dare esecuzione alle deliberazioni del Corpo Accademico;

- b) predisporre, per la presentazione al Corpo Accademico, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo con le relative relazioni illustrative; predisporre inoltre le linee programmatiche dell'attività accademica e del teatro e la linea editoriale delle pubblicazioni;
- c) determinare le modalità di esecuzione dei contratti deliberati dal Corpo Accademico;
- d) proporre le modifiche da introdurre nei presenti capitoli, con le modalità di cui all'Art. 30;
- e) predisporre i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione del Corpo Accademico;
- f) adottare, nei casi di urgenza, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Corpo Accademico, con obbligo di domandarne la ratifica alla sua prima adunanza;
- g) assumere e licenziare il personale dell'Accademia e adottare ogni altro provvedimento ad esso relativo;
- h) curare gli accertamenti e la riscossione delle entrate, provvedere alle spese in conformità delle corrispondenti voci del bilancio preventivo;
- i) proporre al corpo accademico eventuali storni di fondi, l'introduzione di nuove poste nel bilancio di previsione o la modifica di importo di quelle già preventivate;
- j) adottare i provvedimenti di sospensione e di decadenza dalla nomina a Rozzo previsti all'Art. 7, nonché sottoporre al Corpo Accademico la revoca di cui al terzo comma dello stesso articolo;

- k) gestire il sito web dell'Accademia in coerenza con le tradizioni e le finalità, anche culturali, dell'Accademia stessa e, in ogni caso, in conformità alle norme che lo disciplinano;
- l) adottare qualsiasi provvedimento che non rientri nelle specifiche competenze del Corpo Accademico.

Art. 12
(Arcirozzo, funzioni)

L'Arcirozzo, Signore dell'Accademia, ne incarna la dignità onorifica e la rappresenta legalmente nei rapporti con i terzi. Presiede le adunanze del Corpo Accademico e del Collegio degli Officiali; promuove e dirige ogni attività ordinaria e straordinaria dell'Accademia. Nei casi d'urgenza, quando lo ritenga utile e necessario, può adottare qualsiasi provvedimento, anche oltre i limiti delle sue statutarie attribuzioni, riferendone, a seconda delle rispettive competenze, al Corpo Accademico o al Collegio degli Officiali nella loro prima adunanza.

In caso di vacanza, di assenza, o altro impedimento, l'Arcirozzo è sostituito dal Vicario e, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per elezione e, a parità di elezione, per età.

Art. 13
(Vicario, Consiglieri, compiti)

Il Vicario e i Consiglieri collaborano con l'Arcirozzo nel governo dell'Accademia, lo assistono con il loro consiglio e con la loro attività.

Art. 14
(Conservatore della legge, compiti)

Il Conservatore della Legge è l'Offiziale che cura particolarmente l'osservanza dei Capitoli e del regolamento dell'Accademia, è il consultore legale ed istruisce i procedimenti disciplinari da sottoporre al Collegio dei Probiviri.

Art. 15
(Provveditore, compiti)

Il Provveditore è l'Offiziale che cura particolarmente l'amministrazione dei beni dell'Accademia e ne disciplina l'impiego, in conformità del Bilancio Preventivo e secondo le direttive del Collegio degli Offiziali, per l'attuazione dei fini e delle iniziative dell'Accademia.

Deve tenere aggiornato l'inventario di cui all'Art. 33.

Art. 16
(Bilanciere, compiti)

Il Bilanciere è l'Offiziale che tiene in buona forma i libri di amministrazione dell'Accademia e che esercita le varie attività contabili necessarie ed opportune per la regolare gestione finanziaria e patrimoniale dell'Accademia. Cura, in particolare, la formazione dei bilanci.

Art. 17
(Tesoriere, compiti)

Il Tesoriere è l'Offiziale depositario responsabile del numerario dell'Accademia; paga e riscuote con mandati del Bilanciere vistati dall'Arcirozzo e muniti del timbro dell'Accademia; tiene un esatto libro delle somme riscosse e delle somme pagate.

Art. 18
(Cancellieri, compiti)

I Cancellieri sono gli Officiali che curano particolarmente la redazione dei verbali delle riunioni del Corpo Accademico e del Collegio degli Officiali; eseguono tutto ciò che viene indicato dall’Arcirozzo e dal Conservatore della legge; tengono costantemente aggiornato il Ruolo dei Rozzi, evidenziando per ciascuno di essi la categoria di appartenenza; assicurano il buon funzionamento della Segreteria.

Art. 19
(Incarichi particolari)

Particolari incarichi possono essere affidati dall’Arcirozzo o dal Collegio a singoli Officiali oltre le normali attribuzioni oppure, in caso di particolare opportunità o necessità, a singoli Rozzi. Tali incarichi, al pari di ogni ufficio accademico, sono sempre a titolo gratuito.

Art. 20
(Assenze)

In caso di assenza o di altro temporaneo impedimento del Conservatore della Legge, del Provveditore, del Bilanciere o del Tesoriere, le loro funzioni sono affidate dall’Arcirozzo ad altro Officiale. In caso di particolare necessità, il Collegio può affidare tali incarichi a singoli Rozzi Accademici, informandone il Corpo Accademico alla prima adunanza.

Art. 21
(Commissione straordinaria)

Ove, per qualsiasi motivo, il Collegio degli Officiali si trovi

nell'impossibilità di funzionare, o sia decaduto ai sensi dell'art.10 lettera n, ovvero sia stato sfiduciato ai sensi dell'art.10 lettera o, il Corpo Accademico, convocato ai sensi dell'art.26 ultimo comma, nomina nel proprio seno una Commissione straordinaria di tre membri, la quale provvede alla ordinaria amministrazione ed indice le elezioni entro il termine stabilito dallo stesso Corpo Accademico.

Art. 22
(Cariche, durata, rinnovo)

Tutti i membri del Collegio degli Officiali durano in carica quattro anni, ma la loro elezione è effettuata con due turni elettorali distinti: in un turno vengono eletti l'Arcirozzo e il Vicario, nonché altri quattro Officiali; nell'altro turno, che avrà luogo dopo due anni dal precedente, vengono eletti gli altri quattro Officiali.

Qualora, per taluna delle cause previste dai presenti capitoli, venga a mancare l'intero Collegio degli Officiali, si procederà alla elezione simultanea dell'intero nuovo Collegio e, prima della scadenza del biennio, saranno individuati per sorteggio i quattro Officiali il cui mandato avrà scadenza anticipata. Il mandato in tal modo abbreviato è equiparato, a tutti gli effetti, al mandato quadriennale.

Tutti gli Officiali possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, ma possono essere nuovamente eletti decorso un quadriennio dalla scadenza dell'ultimo mandato. Tuttavia, gli Officiali che abbiano ricoperto soltanto nel loro secondo mandato consecutivo la carica di Arcirozzo o di

Vicario potranno essere nuovamente eletti, per un ulteriore mandato, nella carica da ultimo ricoperta.

I membri del Collegio venuti a scadenza restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.

La durata quadriennale del mandato dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri coincide con quella del mandato dell'Arcirozzo.

Art. 23 (Collegio degli Officiali, elezioni)

L'Arcirozzo e il Vicario sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelle persone dei Rozzi Accademici elettivamente designati dal Corpo Accademico. Gli altri componenti il Collegio degli Officiali sono eletti dal Corpo Accademico.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di nomina, l'Arcirozzo ed il Vicario, come sopra designati, esercitano con pienezza di poteri, in qualità di Reggenti, tutte le funzioni connesse alle rispettive cariche.

La designazione dell'Arcirozzo e del Vicario e la elezione degli altri membri del Collegio degli Officiali sono effettuate dal Corpo Accademico, convocato in Assemblea elettorale, con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Se per taluna carica nessuno dei candidati riporti tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, entra in ballottaggio il Rozzo più

anziano, tenendo conto anzitutto dell'anzianità di nomina e secondariamente dell'età.

Il ballottaggio ha luogo fra un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire. A parità di voti è eletto il più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Le operazioni di ballottaggio sono disciplinate dalle disposizioni regolamentari.

Art. 24

(Componenti del Collegio degli Officiali, sostituzione)

Ove taluna carica rimanga vacante prima della normale scadenza del termine, il Corpo Accademico procede alla sostituzione del titolare mediante elezione da effettuarsi con le modalità di cui all'art.23. Il nuovo eletto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto l'Official sostituito, ed il periodo di sostituzione equivale ad un intero mandato.

Art. 25

(Collegio dei Revisori dei Conti, compiti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Corpo Accademico con le stesse norme e modalità stabilite per la nomina del Collegio degli Officiali, ma con un unico turno elettorale. I Revisori restano in carica un quadriennio e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva, salva la possibilità di essere rieletti dopo un periodo di vacanza.

Per l'espletamento del loro incarico, i Revisori devono portare il loro esame sul bilancio consuntivo e su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi ad ogni gestione, riferendone per iscritto al Corpo Accademico.

Art. 26
(Collegio Probiviri, compiti)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Corpo Accademico con le stesse norme e modalità stabilite per la nomina dei componenti il Collegio degli Officiali. I Probiviri durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva, salva la possibilità di essere rieletti dopo un periodo di vacanza.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di acquisire ogni elemento utile di conoscenza e giudizio atto ad approfondire i casi di volta in volta sottoposti dal Collegio degli Officiali o dai singoli Rozzi. Al termine della istruttoria deve esprimere per iscritto a maggioranza il proprio motivato parere al Collegio degli Officiali per i provvedimenti del caso, nonché ai Rozzi che gli si siano rivolti.

Verificandosi le ipotesi previste dagli articoli 21 e 26, il Collegio dei Probiviri dovrà procedere alla convocazione del Corpo Accademico in tempi brevi.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

(Corpo Accademico, convocazione, validità)

Le Assemblee del Corpo Accademico sono convocate per determinazione del Collegio degli Officiali nell'epoca e con le norme stabilite dal Regolamento. Devono, altresì, essere convocate quando ne sia fatta richiesta, contenente l'indicazione degli oggetti da discutere, da almeno un quinto dei Rozzi Accademici risultanti dal Ruolo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente Art. 21, e comunque in ogni caso in cui il Collegio degli Officiali ometta di procedere alla convocazione dell'Assemblea del Corpo Accademico, questa deve essere convocata dal Collegio dei Proviviri. In difetto di convocazione anche di quest'organo, l'Assemblea può validamente essere convocata ad iniziativa di almeno un quinto dei Rozzi Accademici, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Le Assemblee sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Accademici iscritti in Ruolo; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli Accademici e con la maggioranza dei componenti il Collegio degli Officiali. Sono fatte comunque salve le particolari disposizioni dei Capitoli che richiedano quorum costitutivi qualificati.

Art. 28
(Collegio degli Officiali, convocazione, validità)

Le Adunanze del Collegio degli Officiali sono convocate dall’Arcirozzo.

Per la validità delle Adunanze del Collegio degli Officiali è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, ivi compresi l’Arcirozzo o il Vicario.

È consentito l’intervento alle riunioni del Collegio degli Officiali mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la trattazione dei vari argomenti all’ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella discussione relativa. In questa ipotesi, la riunione si intende tenuta nel luogo ove sono situati l’Arcirozzo e il Cancelliere incaricato della redazione del relativo verbale.

Art. 29
(Assemblee, votazioni, validità)

Le votazioni hanno luogo in forma palese o per scrutinio segreto; quest’ultima forma è obbligatoria per le votazioni concernenti persone.

Sono approvate le proposte che riportano la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze diverse di volta in volta previste dai rispettivi articoli.

Art. 30
(Riforme istituzionali, modalità)

Le proposte di riforma dei Capitoli devono essere corredate

da specifica relazione redatta dai proponenti e sono deliberate dal Corpo Accademico con la partecipazione di almeno due terzi dei Rozzi Accademici e con la maggioranza assoluta dei votanti. Ove nell'adunanza in cui è presentata la proposta, o sue eventuali prosecuzioni, non si abbia la partecipazione come sopra richiesta, la votazione potrà effettuarsi mediante Referendum, che il Collegio degli Officiali potrà indire con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

Nessuna proposta di modificazione o riforma può essere posta all'ordine del giorno se non è presentata dal Collegio degli Officiali o richiesta per scritto da almeno un quinto dei Rozzi Accademici.

Le modifiche, regolarmente approvate, saranno comunicate al competente Ministero.

CAPITOLO V

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 31

(Decorrenza dell'anno accademico e dell'anno finanziario)

L'anno accademico e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 32

(Archivio)

La tenuta e la conservazione dell'Archivio dell'Accademia è affidata dal Collegio degli Officiali preferibilmente ad un Rozzo Accademico, che assume la qualifica di Archivist.

L'Archivist resta in carica un quadriennio e può essere confermato anche più volte.

Art. 33

(Inventario)

Devono essere inventariati tutti i beni appartenenti all'Accademia. Dall'inventario dovrà risultare, per i singoli beni, l'eventuale presenza di interesse storico, artistico o culturale per l'Accademia.

Art. 34

(Cassa)

Le disponibilità di cassa eccedenti il normale fabbisogno e ogni altro valore in possesso dell'Accademia debbono, salvo particolari esigenze motivate, essere depositati presso uno o più istituti di credito da designarsi dal Collegio degli Officiali.

CAPITOLO VI

TEATRO

Art. 35

Il Teatro dei Rozzi, di proprietà dell'Accademia, è destinato a spettacoli organizzati al fine di promuovere l'incremento dell'arte e la diffusione della cultura.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36

(Accademia, scioglimento)

Lo scioglimento dell'Accademia può essere proposto dal Collegio degli Officiali, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero da un numero di Rozzi Accademici che costituisca almeno il cinquanta per cento degli iscritti nel Ruolo. In entrambi i casi la proposta dovrà essere accompagnata da una relazione ampiamente motivata redatta dai proponenti, nonché da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che metta in evidenza la reale situazione economica e patrimoniale dell'Accademia, nonché il valore dei singoli cespiti patrimoniali e i criteri adottati per la valutazione. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dal Corpo Accademico mediante due successive votazioni, totalmente concordanti, da effettuarsi in adunanze appositamente ed esclusivamente convocate a distanza non inferiore a novanta giorni l'una dall'altra.

In entrambe le votazioni, l'Assemblea si intenderà regolarmente costituita solo con l'intervento di almeno tre quarti dei Rozzi Accademici e ciascuna deliberazione dovrà essere approvata da almeno i quattro quinti dei presenti.

Art. 37
(Destinazione patrimonio)

Ove avvenisse lo scioglimento dell'Accademia, il suo patrimonio dovrà essere destinato per fini di pubblico interesse culturale nella città di Siena, nei modi che verranno determinati dalle Assemblee che deliberano lo scioglimento.